



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO ESPROPRIAZIONI E GESTIONI PATRIMONIALI

Documento di valutazione dei rischi interferenziali
(ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/08 e ss. mm.)

Azienda Committente:	Provincia Autonoma di Trento Servizio Espropriazioni e gestioni patrimoniali
Attività:	Servizio Bar: Somministrazione ai dipendenti provinciali di bevande, generi di ristoro, "pasti veloci" (panini toast ecc.).
Luogo dei lavori	Palazzo istruzione via Gilli, 3
Appaltatore	

Trento, novembre 2010

27

1 - DEFINIZIONI E RIFERIMENTI NORMATIVI

Il Servizio Espropriazioni e gestioni patrimoniali con sede in via Torre verde , 7 ha previsto di appaltare il servizio BAR Somministrazione ai dipendenti provinciali di bevande, generi di ristoro, "pasti veloci" (panini toast ecc.), presso la sede provinciale di via Gilli 3, palazzo Istruzione.

Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione.

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto;

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i

quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni". I costi di cui primo periodo non sono soggetto a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro e' determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Inoltre, la Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'AVCP (Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture), ha chiarito che "si parla di **interferenza** nella circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti."

La stessa Determinazione ha inoltre meglio precisato che si possono considerare interferenti i seguenti rischi:

1. derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
2. immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
3. esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
4. derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).

2 – DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' OGGETTO DELL'APPALTO.

L'attività di somministrazione di bevande e cibo, è svolta da personale dipendente della ditta/società appaltatrice con eventuali strumenti e attrezzature di proprietà della medesima. I dipendenti della ditta, non devono utilizzare attrezzature in uso delle strutture provinciali operanti nel palazzo.

La società, cura tutti gli aspetti riguardanti a tutela della salute e sicurezza dei propri lavoratori riferiti alle specifiche attività di competenza

3 – INFORMAZIONE SUI RISCHI SPECIFICI PRESENTI NELL'AMBIENTE DI LAVORO

Gli edifici in uso da parte della PAT garantiscono, di norma, una generale sicurezza e salute ai lavoratori che vi entrano ad operare. Nello specifico:

Luogo	fonte del pericolo	valutazione del rischio
Accessi all'edificio:		
Cancelli motorizzati	Infortunistico, inciampo, caduta, schiacciamento.	Basso
Scalinata centrale è ampia, e dotata di quattro parapetti e corrimano e bocciardatura antiscivolo	Infortunistico, inciampo, caduta	Basso
Rampa per portatori di handicap	Scivolamento, caduta, ecc.	Basso
Porte d'ingresso edificio a vetri con maniglione antipanico e apertura verso l'esodo	Infortunistico, inciampo, scivolamento, caduta	Basso
Scale di accesso ai piani in marmo con strisce antidrucciolo e parapetto con corrimano idonei	Infortunistico, inciampo, caduta	Basso
Sala server provvista di impianto di raffreddamento e foro per aerazione naturale	Infortunistico, incendio, caduta.	Basso
Gli Ascensori a disposizione del personale e utenti sono 6 e appaiono in buono stato	Infortunistico, elettrocuzione, incendio, schiacciamento.	Basso
Impianto elettrico appare in buono stato e in condizioni di manutenzione regolari	Infortunistico, elettrocuzione, incendio	Basso
Accessi agli uffici: dalle due scale si accede agli Atri , che portano agli uffici, nei quali sono collocate stampanti e fotocopiatrici.	Infortunistico e igienistico	Basso
Corridoi ai piani a metà dei quali sono presenti porte in vetro che risultano sempre aperte.	Infortunistico, inciampo, scivolamento, caduta	Basso
Uffici sono adeguati per altezza superficie e volume alle attività svolte	Infortunistico, caduta inciampo.	Basso
Illuminazione , sia diretta e naturale che indiretta, ottimale	Natura sanitaria (acuità visiva)	Basso
Finestre le aperture finestrate sono adeguate agli uffici e dotate di tende "veneziane"	Natura igienistica, aerazione	Basso
Quadri elettrici protetti da portine	Infortunistico, elettrocuzione, incendio	Basso
Microclima impianto di ventilconvettori regolarmente manutentato e	Natura igienistica	Basso

9

funzionante		
Archivi/depositi cancelleria negli archivi fronte stanze 3.20 e 2.21 è depositato materiale di uso corrente e sono frequentati occasionalmente	Infortunistico, cadute dall'alto di materiale	Basso

I locali vengono regolarmente puliti da società specializzate all svolgimento della specifica attività
Si ricorda di fare attenzione al pavimento scivoloso durante le pulizie , che tuttavia di norma è segnalato dagli addetti della ditta stessa con appositi cartelli.

Per quanto riguarda l'effettuazione di lavorazioni che interessino l'impiantistica elettrica e comunque nell'utilizzo di elettrotensili e strumentazione con alimentazione da rete, si dovranno adottare le necessarie cautele, in particolare:

- utilizzo di attrezzature in condizioni corrette, con controllo degli attrezzi e gli utensili prima dell'uso;
- valutazione della compatibilità di cavi e connettori con le apparecchiature del fabbricato (vedi portata della presa e degli apparecchi da collegare);
- utilizzo degli elettrotensili e strumentazioni secondo le indicazioni contenute nei rispettivi manuali di uso e manutenzione;
- non dovranno essere stesi cavi sul pavimento in zone di passaggio;
- non dovranno essere svolti interventi di manutenzione degli impianti.
- è divieto assoluto di aprire ed operare sui quadri elettrici.

Attività lavorative

Presso i luoghi di lavoro oggetto del presente contratto non si svolgono attività tali da arrecare rischi per i lavoratori della ditta. Nel caso vi fossero attività che residualmente mettessero a rischio i lavoratori della ditta, tali attività saranno sospese.

Gestione delle emergenze

All'interno del palazzo, sono affisse planimetrie indicanti le vie di esodo e i comportamenti da adottare in caso di emergenza. Sono presenti anche un numero adeguati di addetti alla prevenzione incendi ed al primo soccorso. I presidi antincendio sono presenti in numero adeguato e sono oggetto di verifiche periodiche.

Di seguito si forniscono le norme di comportamento in caso di incendio per i presenti

1. Se si individua un principio d'incendio avvertire il **Coordinatore dell'emergenza di piano** con il n. telefonico interno o il suo sostituto con il n. telefonico interno secondo le indicazioni della precedente tabella.
2. Comunicare il proprio nome, cognome, luogo e tipo di evento dannoso.
3. Avvertire le persone che si trovano nelle vicinanze che possono essere coinvolte dagli sviluppi dell'evento.
4. Non tentare interventi di emergenza, ad esempio utilizzando un estintore: all'interno dell'edificio sono state individuate delle persone che hanno ricevuto una specifica formazione e possono quindi intervenire senza pregiudizio per la propria e altrui incolumità.
5. Appena avvertito il segnale d'allarme si deve immediatamente interrompere ogni attività; Mantenere la calma e l'ordine durante e dopo l'esodo; Tralasciare il recupero di oggetti personali, prendendo eventualmente solo qualcosa per ripararsi dal freddo;
6. Procedere ordinatamente evitando il vociare confuso, grida e richiami.
7. Seguire le indicazioni dei gestori dell'emergenza e rispettare le precedenze prestabilite;
8. Camminare in modo sollecito, senza soste non preordinate, senza spingere ed evitando di correre;
9. Collaborare con i gestori dell'emergenza per controllare le presenze dei colleghi prima e dopo lo sfollamento;
10. Attenersi strettamente a quanto ordinato dai gestori dell'emergenza nel caso si verificano contrattempi che richiedono una improvvisa modificazione delle indicazioni del piano
11. Chiudere bene le porte dopo il passaggio.
12. Seguire sempre le indicazioni dei cartelli verdi o delle luci verdi che portano alle uscite e portarsi al punto di raccolta seguendo senza correre il percorso di esodo segnalato o il percorso alternativo indicato dagli addetti alla gestione dell'emergenza.

13. Se l'incendio si è sviluppato in un altro locale e il fumo rende impraticabili i corridoi o le scale chiudere bene la porta e cercare di sigillare le fessure con panni, possibilmente bagnati. Se le porte sono REI 60 significa che resistono al passaggio di calore, fumo e fiamme almeno 60 minuti.
14. Aprire le finestre e, senza esporsi troppo, chiedere soccorso.
15. Se il fumo è penetrato nella stanza filtrare l'aria attraverso un fazzoletto, meglio se bagnato, e sdraiarsi sul pavimento (il fumo tende a salire verso l'alto);
16. Se qualche persona si trovasse con gli abiti incendiati, mai e per nessun motivo deve correre in quanto l'aria alimenterebbe il fuoco. In questi casi cercare di soffocare le fiamme, coprendole con una coperta o con degli indumenti.
17. Non aprire le porte delle stanze dalle quali esce fumo, perché l'aria che si immette improvvisamente nel locale potrebbe alimentare una fiammata pericolosa ed anche di notevole dimensione.

Norme di comportamento in caso di terremoto per tutti i presenti

1. Mantenere la calma;
2. Non precipitarsi fuori;
3. Restare nella stanza e ripararsi sotto un tavolo, scrivania, sotto l'architrave della porta (se in presenza di un muro portante) o negli angoli delle murature portanti;
4. Non sostare al centro degli ambienti;
5. Allontanarsi dalle finestre, porte con vetri, armadi (cadendo potrebbero ferire);
6. Se si è nei corridoi o nel vano scale rientrare nel proprio ufficio o in quella più vicino;
7. Dopo la scossa di terremoto, all'ordine di evacuazione, abbandonare l'edificio in modo ordinato con le medesime modalità illustrate per il caso di incendio, nell'uscire dall'edificio assicurarsi che non cadano vetri ;
8. Non usare l'ascensore;
9. Recarsi al più presto nella zona di raccolta prestabilita;
10. All'esterno, allontanarsi dall'edificio, dai cornicioni, vetrate, lampioni, linee elettriche e quanto altro che cadendo potrebbe causare ferite;
11. Cercare un posto dove non c'è nulla sopra se stessi.
12. Non avvicinarsi ad animali spaventati.
13. Il personale incaricato, prima di abbandonare il fabbricato, chiuderà l'alimentazione degli impianti: gas, centrale termica, impianto idrico ed elettrico (gli ultimi due impianti solo in caso di specifico ordine)

Norme di comportamento in caso di crollo per tutti i presenti

Il crollo può avvenire per diversi motivi tra i quali:

- cedimento della struttura;
- esplosione per fuga di gas o di origine dolosa;
- crollo in conseguenza di incendio, terremoto, alluvione.

Se ci si trova coinvolti nel crollo cercare di liberarsi con estrema calma e cautela:

ogni movimento potrebbe far cadere altre parti peggiorando la situazione.

Se non è possibile liberarsi cercare di ricavarci una nicchia nella quale respirare e risparmiare fiato e forze per chiamare i soccorritori.

Chi non è coinvolto nel crollo, e non può portare soccorso agli altri, abbandoni l'edificio con calma evitando i movimenti che potrebbero provocare vibrazioni ed ulteriori crolli.

Nell'uscire segnalare le chiamate di soccorso ai soccorritori.

Allontanarsi dall'edificio e recarsi nei luoghi di raccolta.

norme comportamentali in caso di nube tossica

1. rimanere al proprio posto e non uscire dall'edificio;
 2. contattare immediatamente il 115 (soccorso tecnico urgente dei vigili del fuoco) per avere istruzioni in merito;
 3. chiudere tutte le finestre e le porte verso l'esterno per impedire alla nube tossica di entrare nell'edificio;
 4. raggrupparsi se possibile nelle stanze più interne dell'edificio (più protette);
- attendere l'autorizzazione all'evacuazione da parte degli organi competenti

Accesso ai documenti di valutazione dei rischi

Su richiesta della ditta aggiudicataria il Nucleo di prevenzione e protezione potrà far visionare stralci delle valutazioni dei rischi riferite agli specifici ambienti lavorativi.

4 - INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI

Considerando che:

- 1) l'attività oggetto del presente appalto riguarda la mera distribuzione di alimenti o bevande a lavoratori e che tale distribuzione avviene in un locale Bar appositamente dedicato e avente le caratteristiche tali da garantire la idoneità allo scopo;
- 2) la preparazione degli alimenti avviene presso un locale cucina anch'esso idoneo allo scopo. L'accesso a tale locale è riservato al personale della società in parola;
- 3) i lavoratori della società possiedono i requisiti di esperienza e professionalità tali da non arrecare pericoli nello svolgimento delle attività.

Ciò considerato si ritiene che i rischi da interferenze all'interno del Bar siano del tutto trascurabili.

Per quanto riguarda l'attività di trasporto delle merci verso la zona Bar, essa essendo mera fornitura di materiale, non rappresenta, un rischio interferenziale. Pertanto, si ritiene che non sussistano rischi da interferenze tali da necessitare misure specifiche.

In considerazione di ciò, i costi per la sicurezza sono da considerare non presenti.

Si ricorda inoltre, ai sensi del comma 8 dell'art 26 del D.lgs 81/08, che il personale impiegato deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di foto, generalità del lavoratore e indicazione del datore di lavoro.

Il presente documento, redatto ai sensi dell'art. 26 punti 1 e 3 D. Lgs. 81/08 e sm. viene allegato al capitolato speciale d'oneri all'interno della procedura di gara per la fornitura dei beni di cui al cap. 4).

Nella sua versione definitiva potrà essere modificato ed integrato con le eventuali e specifiche informazioni relative alle interferenze sulle lavorazioni che la ditta appaltatrice potrà esplicitare e concordare con l'appaltante, prima dell'avvio delle attività.

5 - FIRME PER CONDIVISIONE DEL DOCUMENTO

Il Dirigente del Servizio
Espropriazioni e gestioni patrimoniali.

.....
(data)

Il responsabile della ditta appaltatrice

.....
(data)